

**MM no. 11/2024**Oggetto**Approvazione contratto di fusione per incorporazione della società Nuova Cari Società di gestione Sagl nella Nuova Cari Impianti turistici SA, approvazione nuovo statuto, cessione Casa Alpina a Nuova Cari impianti turistici SA**Signora Presidente,
Signore e Signori Consiglieri Comunali,**PREMESSA**

Come preannunciato in occasione dell'incontro informativo dello scorso 26 giugno (v. presentazione allegata) vi sottoponiamo per approvazione il contratto di fusione per incorporazione della Nuova Cari Società di gestione Sagl nella Nuova Cari Impianti turistici SA e il nuovo statuto della SA.

La fusione per incorporazione

È il caso in cui una società (incorporante - SA) assorbe una o più società (incorporate - Sagl), succedendo in tutti i rapporti giuridici della società incorporata conservando la propria individualità e, con essa, i propri rapporti giuridici.

La differenza tra la fusione per unione e la fusione per incorporazione è data dal fatto che nella fusione per incorporazione non si ha la costituzione di una società nuova, ma la confluenza, in una società preesistente, dei patrimoni e delle compagini sociali delle altre; viceversa nella fusione per unione il risultato è la nascita di una "nuova" impresa, distinta dalle due precedenti.

La base legale

È la legge federale sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio del 3 ottobre 2003 LFus (<https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2004/320/it>) e le disposizioni del Codice Civile e del Codice delle Obbligazioni (CO).

Perché si è scelto la fusione per incorporazione in forma agevolata

La cosa migliore, da un punto di vista tecnico, è attuare una Fusione Propria di Società Collegate per Incorporazione.

Questo significa che la società assunta (Nuova Cari Società di gestione Sagl) trasferisce tutti gli attivi e i passivi alla società assuntrice (Nuova Cari Impianti Turistici SA). Poiché gli azionisti sono i medesimi, la fusione può avvenire in modo agevolato, ai sensi dell'Art. 24 LFus. Come conseguenza della fusione la Nuova Cari Sagl viene sciolta senza liquidazione. Alla fine del processo il Comune di Faido sarà azionista al 100% di una sola società (la SA).

Perché la cessione alla nuova SA della Casa Alpina

Si tratta, in primo luogo, di cedere alla SA la Casa Alpina, in quanto parte integrante dell'attività della stazione turistica, come d'altronde lo è stato fino ad ora. In secondo luogo, si tratta di attivare la perdita riportata a bilancio del 30.06.2024 della SA con un conferimento in natura (casa Alpina al valore peritale). In sostanza si tratta di una rivalutazione del capitale liberato con cessione in natura (appunto la casa Alpina).

Questa operazione è attuabile secondo la base legale decretata nell'art. 634 del CO , che recita:

1. *Gli oggetti di un conferimento in natura valgono come copertura se sono soddisfatte le seguenti condizioni:*
 1. *possono essere iscritti a bilancio negli attivi;*
 2. *possono confluire nel patrimonio della società;*
 3. *la società, dopo l'iscrizione nel registro di commercio, può liberamente disporre come proprietaria o, se si tratta di fondi, ottiene il diritto incondizionato di chiederne l'iscrizione nel registro fondiario;*
 4. *possono essere realizzati mediante trasferimento a terzi.*
2. *Il conferimento in natura va stipulato per scritto. Il contratto richiede l'atto pubblico se per il trasferimento dell'oggetto in questione è prescritta tale forma.*

L'edificio casa Alpina

Con l'introduzione del modello contabile MCA2 l'edificio Casa Alpina è stato trasformato da bene patrimoniale a bene amministrativo. Per poterlo cedere alla SA, si tratta ora di trasformarlo nuovamente, come è giusto che sia, in un bene patrimoniale, in quanto è un bene pubblico privo di uno scopo pubblico diretto.

La rivalutazione dell'attivo fisso o la sottoscrizione di azioni da parte di privati ed enti pubblici

Per quanto attiene invece agli investimenti necessari la SA avrà la facoltà di aumentare il capitale azionario. In questo caso, il Comune non corrisponderebbe alcun importo, ma l'aumento avverrebbe unicamente tramite la rivalutazione dell'attivo fisso della SA e/o tramite la sottoscrizione di azioni da parte di privati e/o altri enti pubblici. Considerato che il Comune non versa alcun importo, la competenza ad approvare l'aumento di capitale è unicamente dell'assemblea generale della SA, (artt. 650 e seg. – confermato dalla SEL).

IL PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

Commento: gli articoli non vengono commentati in quanto non danno adito ad interpretazioni di sorta.

Art. 1

Conformemente ai disposti di Legge di cui all'art. 3 cpv. 1 lett. a LFus, Nuova Carì Impianti Turistici SA incorpora Nuova Carì società di gestione Sagl mediante fusione. Nuova Carì Impianti Turistici SA riprende dunque la totalità degli attivi e dei passivi di Nuova Carì società di gestione Sagl, sulla scorta del bilancio di fusione al 30.06.2024. Il bilancio della società trasferente è stato revisionato. (cfr. allegato al presente contratto quale allegato A, parte integrante del medesimo, ossia il bilancio al 30.6.2024 di Nuova Carì società di gestione Sagl). Le parti dichiarano che posteriormente alla data del bilancio intermedio non si sono verificate importanti modifiche patrimoniali.

Ai sensi dell'art. 6 LFus, gli organi di entrambe le società attestano che le stesse non si trovano in situazione di perdita di capitale, né di eccedenza di debiti.

Nell'ambito della presente fusione non vi sono titolari di diritti speciali, di quote sociali senza diritto di voto o di buoni di godimento.

Art. 2

La ripresa di patrimonio di Nuova Carì Impianti Turistici SA è effettuata sulla base del bilancio di fusione del 30.06.2024 e approvato dall'assemblea generale, che presenta i seguenti dati:

Nuova Carì società di gestione Sagl, Faido (IDI: CHE-114.631.779), bilancio al 30.06.2024, che presenta attivi per CHF 643'123.69 e passivi verso terzi per CHF 622'123.69.

Art. 3

La fusione esplicherà i suoi effetti a decorrere dalla data dell'iscrizione a Registro di commercio.

A partire dal 30 giugno 2024 eventuali affari della società ripresa saranno considerati essere stati eseguiti in nome e per conto della società assuntrice. La società assuntrice Nuova Carì Impianti Turistici SA riconosce e accetta la totalità delle modifiche degli attivi e dei passivi intervenute a decorrere dalla data della stesura del bilancio di fusione della Nuova Carì società di gestione Sagl. Le parti constatano inoltre che a decorrere dalla data della chiusura del bilancio di fusione del 30.06.2024, non vi sono stati importanti cambiamenti della situazione patrimoniale di Nuova Carì società di gestione Sagl.

In tal senso, a partire dal 30.06.2024, Nuova Carì Impianti Turistici SA assumerà tutti gli impegni di Nuova Carì società di gestione Sagl. In particolare, saranno di pertinenza di Nuova Carì Impianti Turistici SA imposte, contributi e altre tasse scadute, così come saranno pure di sua pertinenza tutti gli altri eventuali tributi fiscali non ancora scaduti.

Art. 4

Nell'ambito della presente fusione non viene distribuita alcuna indennità ex art. 8 LFus, così come non vengono concessi vantaggi ai membri del consiglio di amministrazione, né ai soci delle società partecipanti alla presente fusione Nuova Carì Impianti Turistici SA assuntrice e Nuova Carì società di gestione Sagl, trasferente.

Art. 5

Nuova Carì Impianti Turistici SA a seguito della presente fusione s'impegna dunque a:

- soddisfare tutti gli obblighi contratti da Nuova Carì società di gestione Sagl;
- pagare i creditori di Nuova Carì società di gestione Sagl e Nuova Carì Impianti Turistici SA o, se del caso, fornire loro garanzie ai sensi dell'art. 25 LFus. Un perito revisore abilitato ai sensi dell'art. 25 cpv. 2 LFus ha attestato che tutti i crediti noti o prevedibili possono essere soddisfatti mediante il patrimonio a disposizione delle società partecipanti alla fusione;- soddisfare tutti i costi legati alla fusione di cui al presente contratto.

Nuova Carì società di gestione Sagl provvederà a richiedere la propria cancellazione simultaneamente all'iscrizione a Registro di commercio della fusione.

Art. 6

Le parti si danno atto che essendovi due dipendenti presso Nuova Carì società di gestione Sagl, società trasferente, esistono obblighi legati all'informazione dei lavoratori ex art. 333 CO e alla consultazione dei rappresentanti dei lavoratori ex art. 333a CO, come previsto dall'art. 28 LFus. Entrambi i dipendenti di Nuova Carì società di gestione Sagl sono stati informati in merito alla presente fusione e gli stessi hanno dichiarato di non opporsi, considerato che per loro non vi saranno modifiche di sorta nel contratto di lavoro.

Le parti si danno atto che presso Nuova Carì Impianti Turistici SA, società assuntrice, non vi sono dipendenti.

Art. 7

Tutte le spese legate alla presente fusione sono di pertinenza esclusiva di Nuova Carì Impianti Turistici SA.

Art. 8

Le parti dichiarano che per ogni eventuale controversia legata al presente contratto è competente il foro di Faido.

Art. 9

Il presente contratto viene sottoscritto per accettazione dagli organi esecutivi di entrambe le società partecipanti alla presente fusione, per cui non è necessaria altra documentazione, trattandosi di fusione agevolata ai sensi dell'art. 23 LFus.

Art. 10

Il presente contratto di fusione è steso in tre esemplari originali, uno per ogni parte e uno per l'Ufficio registri.

IL NUOVO STATUTO

Art. 1 – Ditta e sede

Sotto la ditta Nuova Cari Impianti Turistici SA è costituita una società anonima ai sensi degli artt. 620 e seguenti CO con sede in Faido.

Art. 2 – Scopo

L'acquisto, la vendita, l'amministrazione, la gestione e l'esercizio di beni immobili in Svizzera e all'estero, in particolare di impianti di risalita, di trasporto, di infrastrutture e accessori, ivi compresi gatti delle nevi e impianti per l'innevamento artificiale, come pure esercizi pubblici, strutture alberghiere, case di vacanze, appartamenti, chioschi, negozi e tutto quanto connesso con l'esercizio di una stazione turistica.

La collaborazione con gli Enti pubblici e i privati nel rilancio e nella pianificazione della stazione turistica di Cari, l'organizzazione di manifestazioni a carattere sportivo, ricreativo o culturale e la promozione turistica della regione di Cari.

L'esercizio di impianti sportivi; l'organizzazione di corsi o scuole nell'ambito turistico e sportivo; lo sviluppo di ogni attività nel settore della costruzione e della sistemazione del territorio.

La società ne esercita la gestione direttamente o la affida a società o a terzi competenti ed esperti in tali attività.

La società può inoltre aprire succursali e filiali in Svizzera e all'estero e esercitare tutte le attività commerciali, finanziarie o di altro genere che siano in relazione con lo scopo della società, ivi compresa la partecipazione a imprese finanziarie e commerciali con attività analoghe.

Art. 3 – Capitale azionario e azioni

Il capitale azionario è di CHF 2'100'000.- ed è suddiviso in 2'100 azioni nominative di nominali CHF 1'000.-, liberato nella misura del 100%.

Art. 4 – Certificati azionari

La società tiene un libro delle azioni conformemente all'art. 686 CO, senza emettere azioni o certificati azionari.

La società tiene un elenco dei titolari delle azioni nominative e degli aventi diritto economico annunciati alla società, conformemente all'art. 697 I CO.

Tutti i diritti (di appartenenza e patrimoniali) che derivano dalle azioni possono essere fatti valere nei confronti della società unicamente da persone iscritte nel libro delle azioni.

Sia chi aliena, sia chi acquista azioni deve annunciare ogni trasferimento al Consiglio di amministrazione per l'iscrizione. Tale limitazione vale anche per la costituzione in usufrutto.

La società riconosce come azionisti e usufruttuari unicamente le persone iscritte nel libro delle azioni.

Organizzazione della società

Art. 5. Assemblea generale

L'assemblea generale degli azionisti costituisce l'organo supremo della società ed è regolata dagli art. 698 e segg. CO.

Art. 6. Consiglio di amministrazione

L'assemblea generale nomina il consiglio di amministrazione e designa il presidente.

Il consiglio di amministrazione si compone di tre o più membri. Ciascun membro viene eletto per la durata di tre anni ed è rieleggibile.

Fa parte di diritto del CdA un Municipale di Faido, di regola il capo del dicastero affine a turismo e sport.

Il consiglio di amministrazione può delegare in parte la gestione ai singoli amministratori o a terzi, conformemente al regolamento d'organizzazione.

Commento: affinché il Municipio sia sempre informato sull'andamento della Società, si è voluto codificare che un municipale farà parte del CdA della SA, di principio il capo dicastero turismo-sport.

6.1 Clausola particolare

La Commissione della gestione del Consiglio comunale avrà diritto di accesso ai conti e li potrà consultare in ogni momento.

Art. 7. Rappresentanza

È possibile la rappresentanza della società (anche ad opera di terzi delegati del Consiglio di amministrazione) mediante diritti di firma collettivi. I dettagli potranno essere disciplinati da un regolamento.

Art. 8. Ufficio di revisione

L'assemblea generale nomina un ufficio di revisione, regolato dagli art. 727 e segg. CO.

L'assemblea generale può rinunciare alla nomina di un ufficio di revisione, se:

1. la società non è soggetta alla revisione ordinaria;
2. tutti gli azionisti hanno votato a favore; e
3. la società presenta una media annua di posti a tempo pieno non superiore a 10.

La rinuncia degli azionisti alla revisione limitata vale anche per gli anni successivi. Ciascun azionista ha tuttavia il diritto di chiedere al più tardi dieci giorni prima dell'assemblea generale una revisione limitata e la nomina di un relativo ufficio di revisione. In tal caso, l'assemblea generale designa un ufficio di revisione.

Chiusura dei conti e ripartizione dell'utile

Art. 9 – Esercizio annuale e contabilità

L'esercizio annuale si apre il 1° luglio e termina il 30 giugno di ogni anno. La prima chiusura 30 giugno 2025.

Il conto annuale, composto da conto economico, bilancio e allegato, deve essere redatto in conformità alle disposizioni del Codice delle obbligazioni svizzero, in particolare agli artt. 957 segg. CO.

Comunicazioni

Art. 10 – Comunicazioni agli azionisti

Le comunicazioni agli azionisti avvengono per lettera o per e-mail agli indirizzi indicati nel libro delle azioni.

CONCLUSIONI

Visto quanto precede e sulla base delle considerazioni sopra esposte e in riferimento agli atti annessi, si invita il lodevole Consiglio comunale a voler

d e l i b e r a r e

1. È approvato il contratto di fusione per integrazione.
2. È approvato il nuovo statuto della Nuova Cari Impianti turistici SA.
3. È approvato il cambiamento di destinazione dell'edificio casa Alpina da bene amministrativo e bene patrimoniale.
4. È approvata la cessione dalla casa Alpina alla SA al valore peritale quale rivalutazione del capitale liberato con cessione in natura.
5. Il contratto e lo statuto, dopo ratifica da parte della SEL, entrano in vigore con effetto retroattivo al 1.7.2024.

Con stima.

Per il Municipio di Faido
Il Sindaco La Segretaria
C. Nastasi A. Pedrini

Approvato con ris. mun. 363/2024 del 17 settembre 2024

N.B. Il presente messaggio è attribuito alle commissioni delle petizioni e alla commissione della gestione

Allegato:

- contratto di fusione
- Bilancio
- Statuto
- perizia